

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 75° - Numero 7

**GAZZETTA UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE SICILIANA**



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 19 febbraio 2021

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ  
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

**LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI**

LEGGE 10 febbraio 2021, n. 3.

**Istituzione nuovo comune denominato Misiliscemi . . . . . pag. 2**

LEGGE 11 febbraio 2021, n. 4.

**Disposizioni per il Consorzio per le Autostrade Siciliane . . . . . pag. 9**

LEGGE 17 febbraio 2021, n. 5.

**Norme in materia di enti locali . . . . . pag. 11**

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 12 febbraio 2021, n. 13.

**Ulteriori misure di prevenzione e di contenimento dell'emergenza epidemio-  
logica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23  
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica . . . pag. 29**

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 10 febbraio 2021, n. 3.

## **Istituzione nuovo comune denominato Misiliscemi.**

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

*la seguente legge:*

### Art. 1.

#### *Istituzione nuovo comune denominato Misiliscemi*

1. Con la presente legge, al fine di dare attuazione alla volontà popolare espressa con referendum autorizzato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica 9 gennaio 2018, è istituito il nuovo comune di Misiliscemi, mediante scorporo dal comune di Trapani delle frazioni Fontanasalsa, Guarrato, Rilievo, Locogrande, Marausa, Palma, Salinagrande e Pietretagliate, secondo quanto disposto dalla presente legge.

2. Dalla data di istituzione del comune di Misiliscemi e fino all'insediamento, a seguito delle elezioni amministrative, degli organi del nuovo comune, le relative funzioni sono esercitate da un commissario straordinario nominato ai sensi della vigente legislazione regionale, con i poteri del sindaco, della giunta comunale e del consiglio comunale.

3. Il commissario straordinario di cui al comma 2 provvede all'adozione del bilancio di previsione e degli altri documenti contabili richiesti dalle leggi vigenti.

4. Fino alla nomina dell'organo di revisione del comune di Misiliscemi le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione in carica nell'originario comune di Trapani.

5. Gli organi del comune di Misiliscemi, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale ed il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

### Art. 2.

#### *Variatione territoriale fra i comuni di Trapani e Misiliscemi*

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 1 è approvata la modifica dei confini dei territori dei comuni di Trapani e Misiliscemi, secondo quanto disposto dall'articolo 3.

### Art. 3.

#### *Nuova delimitazione territoriale fra i comuni di Trapani e Misiliscemi*

1. In conformità alle procedure e prescrizioni previste dagli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modificazioni e nel rispetto di quanto previsto dal decreto presidenziale 24 marzo 2003, n. 8, i confini dei comuni di Trapani e Misiliscemi sono variati e modificati secondo le indicazioni del progetto di nuova delimitazione territoriale approvato dal consiglio comunale di Trapani con deliberazione n. 69 del 25 maggio 2015.

2. L'estensione delle aree territoriali interessate dal progetto di variazione dei confini, così come modificata all'esito della procedura indicata dal comma 1, è quella indicata nell'allegato 1.

Art. 4.

*Personale del comune di Misiliscemi*

1. Il personale del comune di Trapani che presta servizio nelle frazioni di Fontanasalsa, Guarrato, Rilievo, Locogrande, Marausa, Palma, Salinagrande e Pietretagliate è trasferito al comune di Misiliscemi.

2. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in essere all'atto del trasferimento.

3. A decorrere dell'anno di istituzione del comune di Misiliscemi, le risorse previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto autonomie locali vigente destinate nell'anno di istituzione alle risorse umane e alla produttività del personale confluiscono nel bilancio del comune, in un unico fondo avente la medesima destinazione.

Art. 5.

*Sede del comune di Misiliscemi*

1. Fino alla data di entrata in vigore dello statuto del nuovo comune, la sede legale provvisoria del comune di Misiliscemi è situata presso la sede del comune di Trapani.

Art. 6.

*Definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari*

1. Alla sistemazione dei rapporti patrimoniali scaturenti dalle variazioni territoriali previste dalla presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.

Art. 7.

*Clausola di neutralità finanziaria*

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 8.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 febbraio 2021.

MUSUMECI

*Assessore regionale per le autonomie locali  
e la funzione pubblica*

ZAMBUTO

**Allegato 1**

L'istituendo comune autonomo denominato Misiliscemi ha le seguenti caratteristiche:

a) il territorio include le seguenti 8 frazioni: Fontanasalsa, Guarrato, Rilievo, Locogrande, Marausa, Palma, Salinagrande e Pietretagliate;

b) le citate 8 frazioni hanno una popolazione residente pari a 8.669 abitanti e rappresentano circa il 12,5% degli abitanti del comune di Trapani che ha una popolazione totale pari a 67.531 abitanti (dati ISTAT al 31 dicembre 2018) mentre la popolazione estiva del territorio interessato alla variazione territoriale arriva fino a 25.000 abitanti per la presenza di Marausa Lido;

c) il numero delle abitazioni a residenza principale sono circa 3.000 mentre le abitazioni stagionali sono circa 3.300 e diventano 4.000 considerando Birgi Sottano.

Visto: MUSUMECI

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

## NOTE

**Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

**Note all'art. 3, comma 1, e all'art. 6, comma 1:**

Gli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali." così rispettivamente dispongono:

**"Art. 8**

Variazioni territoriali e di denominazione dei comuni.

1. Alle variazioni territoriali dei comuni si provvede con legge, previo referendum delle popolazioni interessate. Per variazioni dei territori comunali si intendono:

- a) l'istituzione di uno o più comuni a seguito dello scorporo di parti del territorio di uno o più comuni;
- b) l'incorporazione di uno o più comuni nell'ambito di altro comune;
- c) la fusione di due o più comuni in uno nuovo;
- d) l'aggregazione di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro Comune contermine.

2. Le variazioni di denominazione dei comuni consistenti nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione, sono anch'esse soggette a referendum sentita la popolazione dell'intero Comune, fatta eccezione per i casi disciplinati dal comma 2-bis.

*2-bis.* Ai comuni sui cui territori insistono insediamenti e/o bacini termali è consentita l'aggiunta della parola "terme" alla propria denominazione, previa deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera nell'albo pretorio, i cittadini del comune interessato possono esprimere il proprio dissenso alla modifica di denominazione mediante la presentazione, alla sede dell'ente, di una petizione sottoscritta dagli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. La mancata sottoscrizione della petizione equivale all'adesione alla modifica di denominazione. La delibera del consiglio comunale acquista efficacia alla scadenza del termine di cui al presente comma, a condizione che non sia stata presentata una petizione sottoscritta da almeno un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

3. Per popolazioni interessate si intendono, nella loro interezza, le popolazioni del comune o dei comuni i cui territori devono subire modificazioni, o per l'istituzione di nuovi comuni, o per la fusione, o per l'incorporazione, o per cambio di denominazione o per il passaggio di parti di territorio e di popolazione da un Comune all'altro.

4. Nelle ipotesi di istituzione di nuovi comuni o di aggregazioni di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro Comune contermine, la consultazione referendaria non va riferita all'intera popolazione residente nei comuni interessati alla variazione qualora a questa non possa riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che

riguarda parte del territorio rispetto al quale essa non abbia alcun diretto collegamento e la variazione di territorio e popolazione, rispetto al totale, risulti di limitata entità.

5. In tale ipotesi le "popolazioni interessate" aventi diritto a prendere parte alla consultazione referendaria sono costituite esclusivamente dagli elettori residenti nei territori da trasferire risultanti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

*5-bis.* Per le finalità di cui al comma 4, per interesse qualificato si intende quello riferito alle infrastrutture o alle funzioni di istituti territoriali essenziali per l'intera popolazione residente nei comuni interessati alla variazione territoriale.

6. Non si fa luogo all'istituzione di nuovi comuni qualora la popolazione del nuovo Comune sia inferiore a 5.000 abitanti e la popolazione del Comune o dei comuni di origine rimanga inferiore ai 5.000 abitanti.

*6-bis.* La superiore disposizione non si applica qualora in almeno due dei comuni di origine ed in quello istituendo la popolazione sia pari o superiore a 5.000 abitanti.

7. In tutti i casi previsti dalla presente legge il referendum è valido solo se vota la metà più uno degli aventi diritto.

*7-bis.* La consultazione referendaria è limitata agli abitanti residenti nel territorio del comune o dei comuni interessati alla costituzione di nuovo comune per scorporo di parti del territorio e di popolazione di altro o di altri comuni ovvero di aggregazione di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni a comune o comuni contermini, a condizione che la variazione di popolazione non sia superiore al 30 per cento della popolazione complessiva del comune.

*7-ter.* Nei casi di istituzione di nuovi comuni in cui all'intera popolazione residente sia riconosciuto il diritto di voto, i risultati del referendum, ai fini del quorum strutturale, sono distintamente raccolti e valutati con riguardo all'ambito della frazione di cui si chiede il distacco e con riguardo al restante ambito comunale. In tal caso, il referendum è valido se vota la metà più uno degli aventi diritto in almeno uno dei due ambiti. Nel caso in cui in entrambi gli ambiti si raggiunge il quorum strutturale, il risultato valutabile è quello complessivo.

8. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, e previa deliberazione della Giunta, emana apposito regolamento per disciplinare tempi, modalità e procedure della consultazione referendaria.

#### Art. 9

Potere di iniziativa del procedimento di variazione.

1. L'iniziativa dei procedimenti diretti alle variazioni territoriali spetta:

a) alla Giunta regionale;

b) al Comune o ai comuni interessati alla variazione con deliberazioni consiliari adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;

c) ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni del Comune di cui si chiede il cambio di denominazione;



- d) ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni di ciascuno dei comuni interessati nell'ipotesi di incorporazione e di fusione;
- e) ad un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune o di ciascuno dei comuni interessati negli altri casi di variazioni territoriali;
- f) nei casi ove la consultazione referendaria non vada riferita all'intera popolazione ma solo a coloro che hanno un diretto collegamento con il territorio di cui si chiede la variazione, l'iniziativa compete ad un terzo degli elettori residenti nei territori da trasferire.

Art. 10

Procedimento istruttorio.

1. Il progetto di variazione territoriale è corredato della seguente documentazione:

- a) relazione tecnica-illustrativa;
- b) quadro di unione dei fogli di mappa;
- c) cartografia dell'Istituto geografico militare;
- d) indicazione, su mappe catastali, dei nuovi confini;
- e) elenco delle particelle catastali.

2. Il progetto è pubblicato per quindici giorni presso l'albo comunale e, nei successivi trenta giorni, ciascun cittadino può presentare osservazioni. Il consiglio comunale nei successivi sessanta giorni si pronuncia in merito, in difetto, previa diffida, provvede in via sostitutiva nei trenta giorni successivi l'Assessorato degli enti locali tramite commissario ad acta. Il progetto, unitamente alle osservazioni dei cittadini e del consiglio comunale, è trasmesso all'Assessorato regionale degli enti locali che, verificatane la legittimità, in contraddittorio con i comuni eventualmente controinteressati, autorizza la consultazione referendaria.

Art. 11

Sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali.

1. In caso di esito positivo del referendum, entro i sei mesi successivi, i comuni interessati predispongono, su iniziativa di un solo Comune o di concerto fra loro, analitici progetti di sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali scaturenti dalla variazione. I progetti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali. In difetto interviene, in via sostitutiva, a mezzo di apposito commissario, l'Assessore regionale per gli enti locali. Nei successivi trenta giorni il Presidente della Regione emana, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, il relativo decreto di modificazione territoriale o di istituzione del nuovo Comune.”.

Il decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2003, n. 8 recante “Regolamento della consultazione referendaria prevista dall'articolo 8, comma 8, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, per le ipotesi di variazioni territoriali e di denominazione dei comuni.” è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 6 giugno 2003, n. 26.

## LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 686

«Istituzione nuovo comune denominato Misiliscemi».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Musumeci, su proposta dell'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, Grasso, il 21 gennaio 2020.

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 23 gennaio 2020.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 136 del 26 febbraio 2020, n. 137 del 3 marzo 2020, n. 151 del 10 giugno 2020, n. 152 del 16 giugno 2020, n. 153 del 17 giugno 2020, n. 154 del 23 giugno 2020, n. 155 del 30 giugno 2020 e n. 157 del 7 luglio 2020.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 157 del 7 luglio 2020.

Relatore: Stefano Pellegrino.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 211 del 4 agosto 2020, n. 247 del 27 gennaio 2021 e n. 249 del 3 febbraio 2021.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 249 del 3 febbraio 2021.

**(2021.6.366)072**

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE



LEGGE 11 febbraio 2021, n. 4.

**Disposizioni per il Consorzio per le Autostrade Siciliane.**

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Disposizioni per il Consorzio per le Autostrade Siciliane*

1. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane assume la natura di ente pubblico economico mantenendo le proprie finalità istituzionali.

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consorzio provvede alle conseguenti modifiche dello statuto.

Art. 2.

*Norma finale*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 febbraio 2021.

MUSUMECI

*Assessore regionale per  
le infrastrutture e la mobilità*

FALCONE

## LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 783

«Disposizioni per il Consorzio per le Autostrade Siciliane».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Musumeci) su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità (Falcone) il 22 giugno 2020.

Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità', (IV) il 26 ottobre 2020.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 221 del 4 novembre 2020, n. 222 del 17 novembre 2020 e n. 228 del 2 dicembre 2020.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 228 del 2 dicembre 2020.

Relatore: Eleonora Lo Curto.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 245 del 20 gennaio 2021, n. 247 del 27 gennaio 2021 e n. 250 del 9 febbraio 2021.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 250 del 9 febbraio 2021.

**(2021.7.395)005**

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

LEGGE 17 febbraio 2021, n. 5.

**Norme in materia di enti locali.**

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 109 bis della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16  
in materia di mancata approvazione dei bilanci di previsione  
e dei rendiconti di gestione degli enti locali*

1. All'articolo 109 bis della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo ed al secondo comma dopo le parole "approvazione del bilancio" sono aggiunte le parole "di previsione";
- b) al terzo comma le parole "e rimane sospeso nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento" sono soppresse;
- c) il quarto comma è abrogato.

Art. 2.

*Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7  
in materia di incompatibilità con la carica di assessore comunale*

1. All'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modificazioni, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7 bis. La carica di assessore comunale è incompatibile con la carica di assessore o di consigliere presso altro comune. Il soggetto che si trovi in una situazione di incompatibilità di cui al presente comma deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima carica assunta, a pena di decadenza dalla medesima carica."

Art. 3.

*Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7  
in materia di numero massimo di mandati del sindaco*

1. All'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui al comma 3. Ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi."

Art. 4.

*Riduzione numero sottoscrizioni per la presentazione di liste  
e candidature durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19*

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 deli-

COPIA  
NOI

berato dal consiglio dei Ministri, per le elezioni degli organi degli enti di area vasta e per le elezioni comunali il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto ad un terzo.

Art. 5.

*Nomina di commissari straordinari a seguito dell'annullamento delle elezioni comunali*

1. Il secondo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“2. Nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza che comporta la necessità della ripetizione, anche parziale, della consultazione elettorale, l'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica provvede alla gestione dell'ente locale mediante la nomina di un commissario straordinario, individuato con le modalità di cui all'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni.”.

Art. 6.

*Rimborso spese commissari straordinari*

1. Al comma 4 dell'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni, dopo le parole “Giunta regionale” sono aggiunte le parole “nonché il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, effettivamente sostenute con le modalità ed i limiti previsti dalle leggi 18 dicembre 1973, n. 836 e 26 luglio 1978, n. 417 e successive modificazioni”.

Art. 7.

*Commissario straordinario in caso di sospensione dalla carica di Sindaco metropolitano*

1. All'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole “che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento” sono aggiunte le parole “nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione a seguito di provvedimento prefettizio emesso ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235”;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Nei casi di sospensione dalla carica del Sindaco metropolitano, a seguito di provvedimento prefettizio emesso ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 235/2012, qualora l'ente si trovi contemporaneamente privo sia del vicesindaco sia del Consiglio metropolitano, alla gestione della Città metropolitana provvede l'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica mediante la nomina di un commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso di cessazione dalla carica del sindaco del comune ove ha sede la Città metropolitana.”.

COPIA  
NON

## Art. 8.

*Commissari ad acta in materia di gestione integrata dei rifiuti*

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, le parole "con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica" sono sostituite dalle parole "con decreto dell'assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità".

## Art. 9.

*Modifica all'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7  
in materia di incarichi ad esperti*

1. L'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

## "Art. 14.

*Incarichi ad esperti*

1. Il sindaco può conferire incarichi a tempo determinato, rinnovabili, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione. L'oggetto e la finalità dell'incarico devono essere definiti all'atto del conferimento e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità. Il sindaco può altresì conferire, in aggiunta agli incarichi ad esperti di cui al presente comma, l'incarico di portavoce previsto dall'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150. Gli incarichi di cui al presente comma non possono essere conferiti dal sindaco negli ultimi sei mesi del mandato.

2. Il numero degli incarichi ad esperti di cui al comma 1 non può essere superiore a:

- a) due nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
- b) tre nei comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 250.000 abitanti;
- c) quattro nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, l'atto di conferimento dell'incarico deve essere ampiamente motivato.

4. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti da lui nominati.

5. Agli esperti è corrisposto un compenso mensile non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale dal CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali. Sono, altresì, consentiti conferimenti di incarichi a titolo gratuito, nei limiti di cui al comma 2, ove il soggetto individuato accetti espressamente, all'atto del conferimento, la gratuità della prestazione.

6. Ad un medesimo soggetto non possono essere conferiti contemporaneamente più di due incarichi ai sensi del presente articolo. L'incarico di esperto è compatibile con altri incarichi di collaborazione esterna e/o di consulenza, purché gli incarichi non comportino conflitti di interesse."

COPIA  
NON  
VALIDA

2. All'articolo 127, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modificazioni, il terzo periodo è soppresso.

Art. 10.

*Modifica all'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30*

1. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modificazioni le parole "prima dello svolgimento" sono sostituite dalle parole "prima dell'orario di convocazione".

Art. 11.

*Norme in materia di rinvio delle elezioni comunali  
per cause di forza maggiore*

1. Al quarto comma dell'articolo 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3 e successive modificazioni, dopo le parole "o del Commissario." sono aggiunte le parole "Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni. Restano sospesi i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute e le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio."

Art. 12.

*Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta*

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 14 *bis* le parole "in una domenica compresa tra il 15 marzo 2021 ed il 31 marzo 2021" sono sostituite dalle parole "entro trenta giorni dall'insediamento degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale ordinario per l'anno 2021";

b) al comma 5 dell'articolo 6 il secondo periodo è soppresso;

c) all'articolo 51 le parole "e comunque non oltre il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 15 settembre 2021".

2. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 le parole "il termine di dodici mesi di cui all'articolo 6, comma 5, secondo periodo della legge regionale n. 15/2015 non si applica per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale da svolgersi ai sensi del comma 1, lettera a)" sono sostituite dalle parole "il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 15/2015 non si applica per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale da svolgersi nell'anno 2021."

Art. 13.

*Norme in materia di Commissari straordinari*

1. Agli articoli 55 e 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 le parole "fra i funzionari direttivi in servizio presso l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali che hanno svolto funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali da almeno cinque anni" sono sostituite dalle

COPIA  
NON

parole “fra i funzionari direttivi dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica con almeno cinque anni di anzianità, anche non continuativa, presso il dipartimento regionale delle autonomie locali, che hanno svolto attività ispettive o di vigilanza o di controllo amministrativo o contabile nei confronti degli enti locali”.

Art. 14.  
*Norma finale*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 17 febbraio 2021.

*Assessore regionale per le autonomie locali  
e la funzione pubblica*

MUSUMECI

ZAMBUTO

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DI  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE



## NOTE

**Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

**Nota all'art. 1, comma 1, lett. a), b) e c):**

L'articolo 109 *bis* della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 recante "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Controllo sostitutivo per l'approvazione del bilancio.

In caso di mancata approvazione del bilancio *di previsione* nei termini di legge, l'Assessore regionale per gli enti locali nomina, anche senza previa diffida, un commissario per la predisposizione d'ufficio dello schema di bilancio e la convocazione del consiglio per la necessaria approvazione che deve avvenire entro il termine massimo di 30 giorni dalla convocazione stessa.

Il commissario provvede, altresì, all'approvazione del bilancio *di previsione* in sostituzione del consiglio qualora questo non vi abbia provveduto entro il termine di cui al precedente comma.

Il consiglio inadempiente viene sciolto, senza contestazione di addebiti, secondo le procedure previste dall'art. 54 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali (*parole soppresse*).

(*comma abrogato*)".

**Nota all'art. 2, comma 1:**

L'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 recante "Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Giunta comunale.

1. Il Sindaco eletto nomina la Giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di Sindaco. La durata della Giunta è fissata in quattro anni. La composizione della Giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.

2. Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di Sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

3. Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal Sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del comune.

4. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.

5. Sono incompatibili le cariche di Sindaco, di presidente della Provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della Giunta regionale.

6. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.

7. Il Sindaco nomina, tra gli assessori, il vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice Sindaco, fa le veci del Sindaco in successione il componente della Giunta più anziano di età.

*7 bis. La carica di assessore comunale è incompatibile con la carica di assessore o di consigliere presso altro comune. Il soggetto che si trovi in una situazione di incompatibilità di cui al presente comma deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima carica assunta, a pena di decadenza dalla medesima carica.*

8. Il Sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.

9. Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della Giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni.

Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della Giunta.

10. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del Sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

11. La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera Giunta. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice Sindaco e la Giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del Sindaco e della Giunta.”.

**Nota all'art. 3, comma 1:**

L'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 recante “Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Condizioni di eleggibilità.

1. Sono eleggibili a Sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della

Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.

2. Restano ferme le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di Sindaco.

3. Il Sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandanti precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Tale limitazione non si applica nel caso in cui per uno dei due mandati si sia verificata la fattispecie di cui all'articolo 16, comma 3, della presente legge.

*3 bis. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui al comma 3. Ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi.*

4. Non è immediatamente rieleggibile il Sindaco che sia stato revocato dalla carica secondo l'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

5. (comma abrogato).”.

**Nota all'art. 5, comma 1:**

L'articolo 56 del decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3 recante “Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 53.

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata con sentenza l'elezione, ove il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di qualcuno degli eletti, non occorre ripetere in esse la votazione.

*2. Nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza che comporta la necessità della ripetizione, anche parziale, della consultazione elettorale, l'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica provvede alla gestione dell'ente locale mediante la nomina di un commissario straordinario, individuato con le modalità di cui all'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni.*

Divenuta definitiva la pronuncia giurisdizionale di annullamento, l'elezione avviene nel rispetto della procedura indicata dalla vigente legge elettorale e nei tempi previsti dal vigente ordinamento amministrativo degli enti locali. Nell'ipotesi di consultazione parziale degli elettori restano ferme le liste elettorali delle sezioni interessate nonché le liste dei candidati.

Al fine del rinnovo del consiglio comunale, per la determinazione del quinquennio di carica, si fa riferimento alla data di effettuazione della elezione ripetuta, con eccezione delle ipotesi di consultazione parziale degli elettori, nella quale il quinquennio decorre dalla data della consultazione annullata. Nei casi di nullità dell'elezione, disciplinati dagli articoli 40 e 45, ultimo comma, trovano applicazione le disposizioni del secondo comma e del terzo comma del presente articolo.”.

**Nota all'art. 6, comma 1, e all'art 13, comma 1:**

L'articolo 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 recante "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana.", per effetto delle modifiche apportate dai commi degli articoli che si annotano, risulta il seguente:

"Commissario straordinario.

1. Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, *fra i funzionari direttivi dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica con almeno cinque anni di anzianità, anche non continuativa, presso il dipartimento regionale delle autonomie locali, che hanno svolto attività ispettive o di vigilanza o di controllo amministrativo o contabile nei confronti degli enti locali* o tra i dirigenti, aventi professionalità amministrative, dell'amministrazione della Regione o dello Stato, in servizio o in quiescenza o fra i segretari comunali e provinciali aventi qualifica dirigenziale in servizio o in quiescenza.

2. Nelle ipotesi di cessazione anticipata e di elezione congiunta del sindaco e del consiglio, si procede con le modalità del primo comma.

3. Il commissario straordinario esercita le attribuzioni del consiglio nelle ipotesi di cui al primo comma e anche del sindaco e della Giunta nelle ipotesi di cui al secondo comma.

4. Ai commissari straordinari, compresi i dirigenti nominati dall'Amministrazione regionale e considerati in attività di servizio, è attribuito un compenso mensile stabilito con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali e previa delibera della Giunta regionale *nonché il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, effettivamente sostenute con le modalità ed i limiti previsti dalle leggi 18 dicembre 1973, n. 836 e 26 luglio 1978, n. 417 e successive modificazioni.*

5. Nelle ipotesi di cui al secondo comma, con i criteri di nomina e di compenso stabiliti nel presente articolo, può, con specifica motivazione essere nominato un vice commissario straordinario anche per l'esercizio di funzioni delegate dal commissario straordinario.

5-bis. Gli incarichi di commissario straordinario di cui al presente articolo non possono essere conferiti, a pena di nullità, a soggetti titolari di altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale.

5-ter. Non costituisce causa di inconferibilità ai sensi del comma 5-bis la titolarità di incarichi dirigenziali all'interno dell'Amministrazione regionale."

**Nota all'art. 7, comma 1, lett. a) e b):**

L'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Sindaco metropolitano.

1. Il Sindaco metropolitano:
  - a) è il legale rappresentante dell'ente;
  - b) (lettera soppressa);
  - c) convoca e presiede la Conferenza metropolitana;
  - d) convoca e presiede il Consiglio metropolitano;
  - e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti;
  - f) esercita le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto.
  
2. Il Sindaco metropolitano nomina tra i componenti del Consiglio metropolitano un Vicesindaco, che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento *nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione a seguito di provvedimento prefettizio emesso ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235*. Qualora anche il Vicesindaco sia assente o impedito, assume le funzioni di Sindaco metropolitano il componente del Consiglio più anziano di età.

*2 bis. Nei casi di sospensione dalla carica del Sindaco metropolitano, a seguito di provvedimento prefettizio emesso ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 235/2012, qualora l'ente si trovi contemporaneamente privo sia del vicesindaco sia del Consiglio metropolitano, alla gestione della Città metropolitana provvede l'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica mediante la nomina di un commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso di cessazione dalla carica del sindaco del comune ove ha sede la Città metropolitana.*

3. Il Sindaco metropolitano può assegnare deleghe ai consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto. Le deleghe possono essere revocate con provvedimento motivato.
  
4. Il Sindaco metropolitano compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente attribuiti ad altri organi della Città metropolitana, al segretario ed ai dirigenti della Città metropolitana. Nomina il segretario della Città metropolitana, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna. I rapporti di collaborazione esterna e di consulenza non possono superare le due unità e non possono prevedere un compenso superiore al 50 per cento di quello spettante ai dirigenti di prima nomina.
  
5. Il Sindaco metropolitano, ogni sei mesi, presenta al Consiglio metropolitano una relazione relativa al lavoro svolto nel semestre precedente.”.

**Nota all'art. 8, comma 1:**

L'articolo 14 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Potere sostitutivo.

1. Qualora gli enti di cui alla presente legge non ottemperino alle funzioni e ai compiti assegnati, l'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, dispone, previa diffida, la nomina di commissari straordinari, nei seguenti casi:



a) mancato espletamento degli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 7 o mancata elezione degli organi delle S.R.R., nei termini previsti dalla presente legge;

b) mancata adozione del piano d'ambito;

c) mancata approvazione dei bilanci delle S.R.R. nei termini previsti;

d) mancato espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio e degli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 5.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), c), e d), laddove i sindaci ed i presidenti della provincia non diano corso agli adempimenti necessari, previa diffida non inferiore a novanta giorni, si fa luogo alla nomina di un commissario straordinario che li sostituisce nelle funzioni societarie. Il commissario straordinario provvede, nell'esercizio dei relativi poteri, all'adozione della delibera di decadenza dei rappresentanti degli enti locali negli organi della società commissariata ed all'avvio delle conseguenziali azioni di responsabilità. Il commissario straordinario assume altresì le funzioni rivestite dai sindaci e dal presidente della provincia nella S.R.R. I commissari straordinari durano in carica sei mesi e possono essere rinnovati, per una volta sola, per un corrispondente periodo di tempo. Il rinnovo dell'incarico è disposto *con decreto dell'assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità*, adottato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato commissariale. Nei due mesi antecedenti alla conclusione dell'incarico, il commissario straordinario provvede agli adempimenti funzionali alla ricostituzione degli organi della S.R.R.

3. Costituisce grave violazione di legge da parte degli enti locali interessati:

a) l'approvazione dei bilanci di previsione in assenza dell'allegato di cui all'articolo 172, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento ai bilanci delle S.R.R.;

b) la violazione degli adempimenti di cui alle lettere da a) a g) dell'articolo 4, comma 2.

4. In presenza delle condizioni di cui al comma 3, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica dispone, previa diffida non inferiore a novanta giorni, la nomina di commissari straordinari e contestualmente la decadenza degli organi delle amministrazioni interessate ai quali debba ascrivere la violazione. I commissari straordinari durano in carica sei mesi e possono essere rinnovati, per una sola volta, per un corrispondente periodo di tempo. Il rinnovo dell'incarico è disposto con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adottato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato commissariale. Nei due mesi antecedenti alla conclusione dell'incarico, il commissario straordinario provvede agli adempimenti funzionali alla ricostituzione degli organi decaduti.

5. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), i commissari straordinari sono autorizzati a disporre variazioni di bilancio, nonché rettifiche delle aliquote TARSU o dei valori della TIA, in coerenza allo standard di cui all'articolo 15, comma 4.

6. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, ove a causa delle violazioni di cui al comma 3 o della mancata adozione delle ordinanze di cui agli articoli 191 e 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, derivino situazioni di rischio per l'igiene e la sanità pubblica accertate da parte dell'autorità sanitaria competente per territorio o per materia, l'intervento sostitutivo può essere disposto con decreto del Presidente della Regione, adottato anche in assenza di previa diffida, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. In questo caso, l'eventuale

adeguamento della TARSU o della TIA ha luogo con riferimento alla media delle aliquote applicate dalle amministrazioni comunali comprese negli ambiti territoriali ottimali attualmente costituiti. Il commissariamento comporta la decadenza degli organi degli enti ai quali sia da iscriversi l'omissione, nonché l'avvio della consequenziale azione di responsabilità amministrativa ed erariale.

7. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario straordinario sono posti a carico dell'ente interessato.”.

**Nota all'art. 9, comma 2:**

L'articolo 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“1. Nell'ambito della Regione siciliana si applicano gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, limitatamente ai commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni". Negli uffici stampa di cui all'articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva da svolgersi presso l'Assessorato regionale alla Presidenza, in osservanza e nel rispetto del contratto collettivo n. 1 giornalistico FNSI-FIEG. (*periodo soppresso*).

2. (La Corte costituzionale, con sentenza 5-14 giugno 2007, n. 189, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno 2007, n. 24, 1a serie speciale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti locali è attribuita la qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico.)

3. Nell'ambito dell'amministrazione regionale, al personale di cui all'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 è attribuito un trattamento economico determinato dalla Giunta regionale, in relazione alle funzioni esercitate e all'esperienza maturata nel settore dell'informazione, entro i limiti dello stanziamento di bilancio e in misura massima pari a quello spettante per il Segretario particolare degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.

4. Per l'espletamento delle funzioni di informazione di comunicazione di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 da parte del Presidente della Regione e degli Assessori regionali è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa complessiva di 715 migliaia di euro in ragione di 55 migliaia di euro per ciascun ramo dell'Amministrazione regionale. Per gli anni successivi la relativa spesa è valutata in 55 migliaia di euro per ciascun ramo dell'Amministrazione regionale.

5. È fatto obbligo a tutti gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 di individuare, in sede di predisposizione dei bilanci annuali, un capitolo dedicato alle spese complessive per la comunicazione e informazione pubblica, in una percentuale inferiore al 2 per cento delle risorse generali.

6. In sede di predisposizione degli appositi regolamenti, gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 confermano, in base alle disposizioni dell'articolo 6, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, le funzioni di comunicazione e di informazione svolte dal personale a qualsiasi titolo alla data del 30 giugno 2000. Il predetto personale, di ruolo (inciso omissivo in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione



siciliana), frequenta appositi corsi di qualificazione per la definitiva stabilizzazione della funzione ricoperta.”.

**Nota all'art. 10, comma 1:**

L'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 recante “Norme sull'ordinamento degli enti locali.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Permessi e licenze.

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali e delle unioni di comuni nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a duecentomila abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre l'una, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

2. I componenti delle commissioni consiliari previsti dai regolamenti e dagli statuti dei comuni hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare a ciascuna seduta. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende un tempo massimo di due ore *prima dell'orario di convocazione* della seduta ed il tempo strettamente necessario per rientrare al posto di lavoro.

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, degli organi esecutivi delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali ovvero delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite e delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende un tempo massimo di due ore *prima dell'orario di convocazione* della riunione ed il tempo strettamente necessario per rientrare al posto di lavoro. Per i militari di leva o richiamati o per coloro che svolgano il servizio sostitutivo si applica l'ultimo periodo dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 36 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.

5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati e da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. In nessun caso l'ammontare complessivo da rimborsare nell'ambito di un mese può superare l'importo pari ad un terzo o, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, pari alla metà dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente di provincia.

6. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.”.

**Nota all'art. 11, comma 1:**

L'articolo 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3 recante “Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“La data delle elezioni è fissata, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione.

Il decreto assessoriale è comunicato ai presidenti delle corti d'appello competenti per territorio e, per mezzo dei prefetti, ai sindaci o ai commissari i quali ne danno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della consultazione.

Il prefetto comunica altresì il decreto ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmettono ai sindaci o ai commissari un esemplare delle liste di sezione.

Qualora per sopravvenute cause di forza maggiore non si possa fare luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, l'Assessore regionale per gli enti locali può disporre il rinvio con proprio decreto da rendere noto con manifesto del sindaco o del Commissario. *Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni. Restano sospesi i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute e le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.*”.

**Nota all'art. 12, comma 1, lett. a), b) e c):**

Gli articoli 6, 14 *bis* e 51 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 recante “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risultano i seguenti:

“Art.6

Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale.

1. L'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del Presidente uscente, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. La data dell'elezione, da svolgersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative, è fissata preventivamente con delibera del Consiglio del libero Consorzio comunale. In sede di prima applicazione della presente legge la data dell'elezione è fissata dal Presidente della Regione con il decreto di cui al comma 1 *entro trenta giorni dall'insediamento*

degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale ordinario per l'anno 2021. Hanno diritto di voto gli organi elettivi dei comuni in carica alla data delle elezioni degli enti di area vasta.

3. Il decreto di indizione delle elezioni del Presidente del libero Consorzio comunale è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede il libero Consorzio comunale, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni che compongono il libero Consorzio comunale ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché, anche online, negli albi pretori del libero Consorzio comunale e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

4. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni del libero Consorzio comunale.

5. Sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci dei comuni appartenenti allo stesso libero Consorzio comunale il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. (*periodo soppresso*).

6. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto con voto diretto, libero e segreto. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, calcolato con i criteri di ponderazione di cui ai commi 32, 33 e 34 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età. L'elezione avviene con le modalità di cui all'articolo 18.

Art. 14 *bis*

Consiglio metropolitano.

1. Il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta.

2. Il Consiglio metropolitano, a maggioranza assoluta dei propri componenti, approva:

- a) il regolamento per il proprio funzionamento;
- b) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dal Sindaco metropolitano.

3. Il Consiglio metropolitano approva, altresì, i regolamenti, i piani ed i programmi ed esercita ogni ulteriore funzione attribuita dallo statuto.

4. Il Consiglio metropolitano propone alla Conferenza metropolitana lo statuto e le sue modifiche ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

5. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

- a) quattordici componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente fino a 800.000 abitanti;
- b) diciotto componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 abitanti.

6. Il Consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti alla Città metropolitana. Sono eleggibili i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. L'elezione si svolge con le modalità di cui all'articolo 18.

7. L'elezione del Consiglio metropolitano è indetta con decreto del Sindaco metropolitano, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. L'elezione si svolge di

norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative. In sede di prima applicazione della presente legge l'elezione si svolge *entro trenta giorni dall'insediamento degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale ordinario per l'anno 2021*. Hanno diritto di voto gli organi elettivi dei comuni in carica alla data delle elezioni degli enti di area vasta.

8. Il decreto di indizione delle elezioni del Consiglio metropolitano è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede la Città metropolitana, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ai segretari dei comuni che compongono la Città metropolitana ed è pubblicato anche online, negli albi pretori della Città metropolitana e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Art. 51

Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di area vasta.

1. Nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani *e comunque non oltre il 15 settembre 2021*, le funzioni dei Presidenti e dei Consigli dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani continuano ad essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.”.

**Nota all'art. 12, comma 2:**

L'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 recante “Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2020.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:

“Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta.

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dell'articolo 6, le parole "in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2020" sono sostituite dalle parole "entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale per l'anno 2020";
- b) al comma 7 dell'articolo 14 bis le parole "in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2020" sono sostituite dalle parole "entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale per l'anno 2020";
- c) all'articolo 51 le parole "e comunque non oltre il 15 novembre 2020" sono sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 31 gennaio 2021".

2. Le elezioni dei Consigli metropolitani sono indette dai rispettivi Sindaci metropolitani in conformità alle disposizioni del presente articolo.

3. In conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 17 bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, *il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 15/2015 non si applica per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale da svolgersi nell'anno 2021.*”.

**Note all'art. 13, comma 1:**

Per l'articolo 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 recante "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana." vedi nota all'art. 6, comma 1.

L'articolo 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 recante "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Commissario straordinario.

1. Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, *fra i funzionari direttivi dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica con almeno cinque anni di anzianità, anche non continuativa, presso il dipartimento regionale delle autonomie locali, che hanno svolto attività ispettive o di vigilanza o di controllo amministrativo o contabile nei confronti degli enti locali o tra i dirigenti, aventi professionalità amministrative, dell'amministrazione della Regione o dello Stato, in servizio o in quiescenza o fra i segretari comunali e provinciali aventi qualifica dirigenziale in servizio o in quiescenza.*

2. Nelle ipotesi di cessazione anticipata e di elezione congiunta del presidente e del consiglio, si procede con le modalità del primo comma.

3. Il commissario straordinario esercita le attribuzioni del consiglio nelle ipotesi di cui al primo comma e anche del presidente e della Giunta nelle ipotesi di cui al secondo comma.

4. Ai commissari straordinari, compresi i dirigenti nominati dall'Amministrazione regionale e considerati in attività di servizio, è attribuito un compenso mensile stabilito con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali e previa delibera della Giunta regionale.

5. Nelle ipotesi di cui al secondo comma, con i criteri di nomina e di compenso stabiliti nel presente articolo, può, con specifica motivazione essere nominato un vice commissario straordinario anche per l'esercizio di funzioni delegate dal commissario straordinario.

5-bis. Gli incarichi di commissario straordinario di cui al presente articolo non possono essere conferiti, a pena di nullità, a soggetti titolari di altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale.

5-ter. Non costituisce causa di inconferibilità ai sensi del comma 5-bis la titolarità di incarichi dirigenziali all'interno dell'Amministrazione regionale."



## LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 824

«Norme in materia di enti locali».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Musumeci), su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica (Grasso), l'8 settembre 2020.

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 9 settembre 2020. (Adottato quale testo base e abbinato nella seduta n. 166 del 22 settembre 2020).

D.D.L. n. 810

«Modifiche di norme in materia di cessazione del consiglio comunale a seguito di mancata approvazione del bilancio».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Zito, Sunseri, Campo, Cappello, Damante, Ciancio, Di Caro, Trizzino, Zafarana, A. De Luca, Pasqua, Di Paola, Marano, Schillaci, Siragusa il 3 agosto 2020.

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 14 settembre 2020. (Abbinato nella seduta n. 166 del 22 settembre 2020).

Deliberato stralcio degli articoli nn. 1, 2, 3 e 5 del disegno di legge nn. 824-810 nella seduta n. 184 del 15 dicembre 2020 (disegno di legge nn. 824-810 - I Stralcio).

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 165 del 15 settembre 2020, n. 166 del 22 settembre 2020, n. 168 del 7 ottobre 2020, n. 169 del 13 ottobre 2020, n. 184 del 15 dicembre 2020, n. 185 del 16 dicembre 2020, n. 187 del 22 dicembre 2020 e n. 190 del 20 gennaio 2021.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 190 del 20 gennaio 2021.

Relatore: Stefano Pellegrino.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 248 del 2 febbraio 2021, n. 251 del 10 febbraio 2021.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 251 del 10 febbraio 2021.

**(2021.7.424)072**

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 12 febbraio 2021, n. 13.

**Ulteriori misure di prevenzione e di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- Visto** l'art. 32 della Costituzione;
- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";
- Visto** l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 ed al 31 gennaio 2021 e, da ultimo, al 30 aprile 2021;
- Vista** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la presente ordinanza altresì nell'ambito dell'esercizio dei poteri delegati dall'autorità del Governo centrale, oltre che delle specifiche competenze statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi alla popolazione ivi sottesi;
- Visto** l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- Visti** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020,



del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020 del 18 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020;

- Visto** il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che all'articolo 1, comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che *“allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale”*;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*, sull'intero territorio nazionale, nonché l'ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, con l'incremento di casi sul territorio nazionale, è stato disposto il *“divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”*;
- Visto** il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
- Visto** il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;
- Viste** le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell'1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020, n. 26 del 2 luglio 2020, n. 27 del 14 luglio 2020, n. 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 9 agosto 2020, n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020, n. 34 del 10 settembre 2020, n. 35 del 19 settembre 2020, n. 36 del 27

settembre 2020, n. 37 del 2 ottobre 2020, n. 38 del 4 ottobre 2020, n. 39 del 7 ottobre 2020, n. 40 del 10 ottobre 2020, n. 41 del 12 ottobre 2020, n. 42 del 15 ottobre 2020, n. 43 del 15 ottobre 2020, n. 44 del 16 ottobre 2020, n. 45 del 16 ottobre 2020, n. 46 del 16 ottobre 2020, n. 47 del 18 ottobre 2020, n. 48 del 19 ottobre 2020 e n. 49 del 20 ottobre 2020, n. 50 del 22 ottobre 2020, n. 51 del 24 ottobre 2020, n. 52 del 25 ottobre 2020, n. 53 del 30 ottobre 2020, n. 54 del 2 novembre 2020, n. 55 del 7 novembre 2020, n. 56 del 9 novembre 2020, n. 57 del 10 novembre 2020, n. 58 del 14 novembre 2020, n. 59 del 15 novembre 2020, n. 60 del 17 novembre 2020, n. 61 e n. 62 del 19 novembre 2020, n. 63 del 28 novembre 2020, n. 64 del 10 dicembre 2020, n. 65 del 21 dicembre 2020, n. 1 del 3 gennaio 2021, n. 2 del 4 gennaio 2021, nn. 3 e 4 del 5 gennaio 2021, n. 5 dell'8 gennaio 2021 e nn. 6 e 7 del 9 gennaio 2020, n. 8 dell'11 gennaio 2021, n. 9 del 12 gennaio 2021, n. 10 del 16 gennaio 2021, n. 11 del 30 gennaio 2021 e n. 12 del 3 febbraio 2021 adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;

- Viste** le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana e le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 (con particolare riferimento alla n. 1 del 10 gennaio 2021);
- Visto** l'art. 1, co. 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito, e il successivo decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020*";
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*";
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*", pubblicato in G.U. n. 222 del 7 settembre 2020;
- Visto** il decreto legge 7 ottobre 2020, recante "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*", pubblicato in G.U. n. 48 del 7 ottobre 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla*

- legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;*
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 258 del 18 ottobre 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;*”;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 265 del 25 ottobre 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;*”;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in G.U. n. 275 del 4 novembre 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;*”;
- Vista** la Circolare n. 24 del 26 ottobre 2020 del Preposto al Soggetto Attuatore ex OCDPC n. 630/2020-Dirigente Generale del D.R.P.C., recante “*Chiarimenti in ordine al coordinamento delle norme dettate dal DPCM del 24 ottobre 2020 con le disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020*”;
- Visto** il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020;
- Vista** la Circolare dell’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, del 10 novembre 2020, secondo cui le scuole devono attivare tempestivamente gli interventi di didattica digitale integrata quando sia necessario sospendere le attività scolastiche in presenza a causa di condizioni epidemiologiche contingenti, ciò a valere sia per il singolo alunno in quarantena sia per l’intera classe che venisse posta in isolamento dalle autorità sanitarie;
- Visto** l’articolo 2, comma 1, lettera “a”, del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, a modificazione dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, secondo cui “*per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. ... La Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli*”;



*casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;*

- Visto** il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 ed il successivo decreto legge del 14 gennaio 2021, n. 2;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021;
- Vista** la disposizione del Ministro della Salute del 12 febbraio 2021, prot. 2324, secondo cui *“il prossimo 15 febbraio verrà a scadenza l’ordinanza ministeriale 29 gennaio 2021, con la quale è stata disposta per codesta Regione l’applicazione delle misure della c.d. “zona arancione”, di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e, pertanto, dalla medesima data, si applicano le misure della c.d. “zona gialla””;*
- Vista** l’ordinanza cautelare del T.A.R. Campania, pubblicata il 18 marzo 2020, che ritiene legittima l’ordinanza n. 15/2020 del Governatore della Regione Campania, con cui è stata disposta, in modo più restrittivo rispetto alle misure adottate dal Governo nazionale, la limitazione della libertà di circolazione, avendo il Collegio accordato *“prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica”;*

## ORDINA

### Articolo 1

*(Attuazione disposizioni di cui al Dpcm 14 gennaio 2021 per la c.d. “zona gialla”)*

1. Nel territorio della Regione Siciliana cessa l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 (c.d. “zona arancione”) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 ed hanno efficacia le misure di cui al citato decreto per la c.d. “zona gialla”, salvo la applicazione delle ulteriori misure contenitive del contagio di cui alla presente Ordinanza.

### Art. 2

*(Misure di contenimento relative ai soggetti che fanno ingresso nel territorio della Regione)*

1. I soggetti che, per le ragioni consentite, fanno ingresso nel territorio della Regione sono tenuti a registrarsi sulla piattaforma [www.siciliacoronavirus.it](http://www.siciliacoronavirus.it) nella sezione appositamente dedicata.

Sono esclusi dal precedente adempimento i pendolari o quanti si siano allontanati dal territorio regionale nei giorni immediatamente antecedenti e per recarsi nel territorio nazionale per un periodo inferiore a giorni quattro.

Sono equiparati allo *status* di pendolari di cui al comma che precede:

- gli appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al Corpo dei Vigili del fuoco, il personale dei ruoli della Magistratura, dell’Avvocatura Generale dello Stato e delle Avvocature Distrettuali dello Stato e i titolari di cariche parlamentari e di governo;
- gli autotrasportatori e il personale delle imprese che assicurano la continuità della filiera agro-alimentare e sanitaria;
- gli equipaggi dei mezzi di trasporto;
- in generale, le categorie di lavoratori che, durante il periodo di vigenza dell’Ordinanza, per ragioni di lavoro, transitano in entrata ed in uscita dalla Regione al territorio nazionale e viceversa, per un tempo non superiore a quattro giorni.

2. La piattaforma di cui al comma precedente consente di dare atto, nel *form* di registrazione, dell'avvenuta sottoposizione del soggetto interessato all'esame diagnostico molecolare del tampone rino-faringeo nelle 48 ore antecedenti l'arrivo in Sicilia. Qualora la persona che fa rientro nell'Isola non abbia potuto sottoporsi al tampone molecolare, si procede nel modo seguente:

a) al momento dell'arrivo nel territorio regionale (sia con mezzi propri che con mezzi di pubblico trasporto) il soggetto interessato deve recarsi presso un *drive in* appositamente dedicato al fine di sottoporsi al tampone rapido antigenico. In caso di esito positivo, si seguono le ordinarie procedure previste per i soggetti Covid-19 positivi, con ripetizione del tampone molecolare e presa in carico da parte del Sistema Sanitario Regionale. Nel caso, invece, di tampone antigenico negativo, il soggetto interessato può recarsi al domicilio, con la raccomandazione di mantenere i dispositivi di protezione individuale, evitare i contatti con soggetti terzi e sottoporsi nuovamente a tampone antigenico al quinto giorno successivo a quello di sottoposizione al primo tampone;

b) nel caso in cui il soggetto interessato non intenda seguire la procedura indicata alla lettera a), può recarsi presso un laboratorio autorizzato e sottoporsi al tampone molecolare, a proprie spese, con onere per la struttura stessa di darne comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'Asp territorialmente competente;

c) nel caso in cui il soggetto interessato non segua alcuna delle procedure indicate nei precedenti commi, appena fatto rientro in Sicilia ha l'obbligo di porsi in isolamento fiduciario per la durata di giorni dieci presso il proprio domicilio, con onere di darne comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta ovvero all'Asp di pertinenza.

3. L'Assessorato regionale della Salute, per il tramite dei propri Dipartimenti regionali e dei Dipartimenti di prevenzione delle Asp, provvede a dare esecuzione alle superiori disposizioni mediante scelte condivise con le società di gestione dei trasporti aerei e a promuovere l'adeguata diffusione dei *drive in* dedicati al tampone per i soggetti di cui al presente articolo.

### **Art. 3**

#### ***(Misure aggiuntive di distanziamento interpersonale)***

1. Al fine di limitare le occasioni di assembramento durante l'orario di apertura degli esercizi pubblici e aperti al pubblico autorizzati, fermo restando l'obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, il ricambio d'aria nonché la ventilazione dei locali, i titolari degli esercizi in parola sono altresì tenuti: 1) a comunicare all'Asp territorialmente competente il numero massimo dei clienti ospitabili, secondo le linee guida nazionali vigenti, esponendo il cartello con tale limitazione all'esterno del locale; 2) nei centri commerciali plurinegozio, a munirsi di strumenti "*contapersone*" agli ingressi, limitando e scaglionando gli accessi dei clienti;

2. I titolari degli esercizi pubblici e aperti al pubblico destinatari delle presenti disposizioni possono prevedere, di concerto con l'Asp territorialmente competente per il tramite delle rappresentanze di categoria, l'effettuazione settimanale e volontaria di tamponi antigenici rapidi anche con modalità di *drive in* a favore dei propri dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico.

### **Articolo 4**

#### ***(Disposizioni finali)***

1. La presente Ordinanza produce effetti dal 15 febbraio 2021 fino al 28 febbraio compreso. L'Ordinanza n. 11 del 30 gennaio 2021 è abrogata.

2. Per ogni ulteriore attività e per quanto non espressamente previsto trovano integrale applicazione le misure contenitive di cui al decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri del 14 gennaio 2021 e sue successive integrazioni e/o modificazioni.

3. La presente Ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito *internet* istituzionale della Regione Siciliana. Per gli adempimenti di legge, inoltre, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.

4. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.

5. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Palermo, 12 febbraio 2021.

MUSUMECI

(2021.7.394)102

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DEL  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

---

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

---

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

---

**PREZZO € 3,45**

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la  
commercializzazione